



COMUNE DI LOZZO DI CADORE

(PROVINCIA DI BELLUNO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CONFERIMENTO DELEGA ALLA COMUNITÀ MONTANA 'CENTRO CADORE' PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AMBIENTALE COMUNITARIO (SMAC).

L'anno **duemiladieci addì ventotto del mese di giugno** alle ore 20:30 nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ordinaria** con l'intervento dei Signori::

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	MANFREDA Mario	Sindaco	X	
2.	PIAZZA Apollonio	Consigliere	X	
3.	BALDOVIN Cristian	Consigliere	X	
4.	TURCO Giuseppe	Consigliere		X
5.	ZANELLA Miriam	Consigliere	X	
6.	MARTAGON Gianni	Consigliere	X	
7.	AMBROSIONI Silvano	Consigliere	X	
8.	DA PRA Davide	Consigliere	X	
9.	PEDICINI Pasqualino	Consigliere	X	
10.	CALLIGARO Ivano	Consigliere	X	
11.	ZANELLA Ludovico	Consigliere		X
12.	MARTA Francesco	Consigliere	X	
13.	DA PRA Per Giuseppe	Consigliere	X	

Assiste il Segretario Comunale Dott. MOLINARI Mario.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. MANFREDA Mario nella qualità di **Sindaco** ed espone l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione, avendo acquisito (ove richiesti), i pareri preventivi dei responsabili dei servizi di cui all'art.49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

- ✓ Il sottoscritto DEL FAVERO Geom. Ubaldo, responsabile dell'area Tecnica, attesta la regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.TO - Geom. Ubaldo Del Favero -

- ✓ La sottoscritta TABACCHI Rag. Maria Luisa, responsabile dell'area Finanziaria, attesta la regolarità contabile della proposta di delibera indicata in oggetto, ai sensi dell'art.49 – I comma – del Decreto Legislativo n.267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.TO - Rag. Maria Luisa Tabacchi -

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la manutenzione del territorio rappresenta una sicura priorità anche per questo Comune;

Ritenuto che per garantire il miglioramento della qualità di detto servizio mediante l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, è opportuno organizzare il servizio in forma associata;

Richiamato l'art. 30 del T.U.E.L. che prevede per gli enti locali la possibilità di stipulare tra loro apposite convenzioni per la costituzione di uffici comuni, con delega di funzioni da parte dei partecipanti;

Udita la relazione illustrativa del consigliere signor Gianni MARTAGON, che enuncia la natura degli interventi in programma, i vantaggi dell'espletamento dei servizi in forma associata e la possibilità di accedere, tramite la Comunità Montana, a contribuzioni regionali per la prestazione di servizi di tale tipologia da compiere con adeguati macchinari;

Sentito il consigliere signor Ivano CALLIGARO, il quale domanda se sia prevista una regolamentazione delle attività che saranno effettuate anche sotto l'aspetto dei rapporti finanziari che ne deriveranno;

Udite le esaurienti risposte del consigliere MARTAGON e del Sindaco, che affermano che la convenzione in esame prevede il parziale cofinanziamento dei Comuni aderenti ed un'equa suddivisione dell'utilizzo dei mezzi e delle dotazioni disponibili;

Sentito il Sindaco che dichiara che il provvedimento persegue le finalità dell'associazionismo fra Comuni ribadita dall'art.14 del recente D.L. n.78 del 31.05.2010 che reca misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica. L'associazionismo nel caso in esame verrebbe coordinato da una struttura superiore quale quella della Comunità Montana e garantirebbe una significativa dotazione di mezzi a livello territoriale;

Udito il consigliere signor Pier Giuseppe DA PRA che dichiara di credere nell'associazionismo fra Enti per la migliore utilizzazione delle risorse disponibili e per l'ottimale organizzazione dei numerosi servizi;

Esaminato, al termine della discussione, l'allegato schema di convenzione che disciplina le modalità per la gestione associata e coordinata del servizio in oggetto da parte della Comunità Montana '*Centro Cadore*';

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 della normativa predetta;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di aderire al Servizio di Manutenzione Ambientale Comunitario (SMAC), delegando la Comunità Montana '*Centro Cadore*' ad assumere tutte le funzioni di Ente Responsabile ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
2. di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante del presente provvedimento, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, detto provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Comune di
Comunità Montana Centro Cadore

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DEL SERVIZIO DI MANTENZIONE AMBIENTALE**

L'anno duemiladieci (2010) il giorno (.....) del mese di presso la sede comunitaria di, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori, tutti autorizzati alla sottoscrizione del presente atto in forza delle deliberazioni consiliari riportate in premessa:

-, nato a il il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di (CF) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
-, nato a il il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di (CF) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
-, nato a il il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di (CF) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;
-
-, nato a il il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente della Comunità Montana Centro Cadore..... (C.F.) in nome, per conto e nell'interesse della quale dichiara di agire;

PREMESSO CHE

- l'art. del TUEL stabilisce che gli enti locali possono esercitare le funzioni e gestire i servizi in modo coordinato in ambiti territoriali adeguati mediante diverse forme di collaborazione tra cui le convenzioni;
- i Comuni di hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni nel settore ambientale, mediante conferimento di apposita delegazione amministrativa intersoggettiva alla Comunità Montana Centro Cadore;
- si rende pertanto necessaria la preventiva adozione di apposito atto convenzionale tra le parti;
- il Comune di e la Comunità Montana Centro Cadore hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
Comune di deliberazione consiliare n. ... del;
Comune di deliberazione consiliare n. ... del;
Comune di deliberazione consiliare n. ... del;
Comune di deliberazione consiliare n. ... del

Comunità Montana Centro Cadore deliberazione consiliare n. ... del

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue.

**Capo I
Disposizioni generali**

**Art. 1
(Oggetto della convenzione)**

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo, del TUEL ha per oggetto lo svolgimento in forma associata da parte della Comunità Montana Centro Cadore, del servizio di manutenzione ambientale in nome e per conto dei Comuni di secondo quanto previsto e disposto dalle successive clausole.
3. Restano in capo ad ogni singolo comune associato la approvazione, da parte dei competenti organi, degli atti riferiti al servizio di cui al precedente comma 2, che la legge pone in capo ai medesimi, sulla base degli schemi redatti dall'ufficio comune.

Art. 2 **(Finalità)**

1. La gestione convenzionata è finalizzata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
 - a. portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni del Comprensorio Centro Cadore, al fine della loro piena valorizzazione;
 - b. promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area;
 - c. valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
 - d. qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
 - e. assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
 - f. armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni del Comprensorio;
 - g. assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - h. favorire l'attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.
2. La gestione convenzionata della funzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, avviene mediante attivazione di un Servizio Manutenzione Ambientale Comunitario (SMAC). Detta fattispecie costituisce lo strumento mediante il quale la Comunità Montana assicura nei confronti degli enti convenzionati l'unicità di conduzione e la razionalizzazione delle procedure.
3. L'organizzazione della funzione deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia, unicità e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 3 **(Funzioni e attività)**

1. L'esercizio della gestione della funzione di cui al precedente articolo 1, comma 2, comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi, la gestione ed organizzazione delle risorse umane necessarie, con assunzione di responsabilità dei provvedimenti di competenza nei seguenti specifici settori: interventi di sfalcio e manutenzione ambientale; piccoli interventi di sistemazione idrogeologica; interventi di pulizia dei cigli stradali; interventi di pulizia strade; altri interventi nel settore ambientali decisi in sede di Conferenza dei Sindaci.

Art. 4
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale per la gestione associata è individuato nel territorio degli enti sottoscriventi la presente convenzione.
2. Del pari, ogni riferimento alla competenza territoriale, che la normativa vigente fa alla funzione e/o servizio associato, si intende esteso al territorio di tali enti.

Capo II
Disciplina sull'organizzazione della funzione convenzionata

Art. 5
(Servizio Manutenzione Ambientale Comunitaria)

1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione convenzionata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituito il Servizio Manutenzione Ambientale Comunitario (SMAC) presso la Comunità Montana Centro cadore. A tale servizio viene delegato l'esercizio delle funzioni gestionali dei comuni convenzionati.
2. I Comuni aderenti mantengono comunque la potestà degli interventi di competenza nei settori di cui all'art. 3 secondo valutazioni di opportunità.

Art. 6
(Organizzazione del servizio comunitario)

1. Il SMAC sarà attivato a mezzo personale proprio della Comunità Montana, da personale in servizio messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni previamente incaricati, anche ai sensi dell'art. 110 del D. lgs. n. 267/2000. La Comunità, per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente atto, potrà avvalersi di qualsiasi forma gestionale prevista dall'ordinamento, compreso l'incarico a cooperative sociali aventi i requisiti di legge o l'incarico a ditte esterne secondo le vigenti norme regolamentari e di legge.
2. Alla direzione del SMAC è preposto il Dirigente Responsabile dei servizi della Comunità Montana.

Capo III
Rapporti tra soggetti convenzionati

Art. 7
(Obblighi delle parti)

1. La Comunità Montana:
 - a. assume la gestione dei servizi, interventi ed attività necessari a dare completa esecuzione a quanto previsto nell'art. 3, provvede ai relativi adempimenti, nei modi e termini previsti dalla normativa vigente, curando altresì le relazioni con gli organi dei comuni convenzionati;
 - b. provvede a dotarsi e rendere operativo e funzionale un idoneo servizio, denominato Servizio Manutenzione Ambientale Comunitaria, con adeguata dotazione strumentale e di personale;
 - c. fornisce ai comuni convenzionati i dati e gli elementi di conoscenza necessari per la gestione delle attività da espletare;

- d. custodisce e conserva, nei modi stabiliti dalla vigente legislazione, i dati e le informazioni di cui è in possesso per esplicitare la delega;
 - e. garantisce la leale collaborazione ai comuni convenzionati.
2. I comuni convenzionati:
- a. garantiscono la leale collaborazione al SMAC;
 - b. forniscono al SMAC i dati e gli elementi di conoscenza necessari per il corretto svolgimento delle funzioni delegate;
 - c. si impegnano a liquidare il dovuto alla Comunità nei tempi previsti;
 - d. favoriscono le semplificazioni e le integrazioni procedurali.

Art. 8
(Durata della convenzione)

1. La durata della convenzione è stabilita in anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di sottoscrizione, salva revoca come stabilito all'art. 9.

Art. 9
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)

1. Ogni comune può recedere dalla presente convenzione a decorrere dal secondo anno e con un preavviso di almeno 6 mesi.
2. Il recesso è comunicato alla Comunità Montana entro il 30 giugno dell'anno precedente
3. La convenzione cessa a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli di tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Art. 10
(Modifiche della convenzione)

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con conformi deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati e della Comunità Montana.

Art. 11
(Rapporti finanziari e garanzie)

1. Il costo dei servizi forniti, da imputare ai Comuni convenzionati, verrà definito in seno alla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione e terrà conto degli eventuali contributi regionali percepiti dalla Comunità Montana per le spese di gestione del servizio;
2. I costi come sopra stabiliti potranno essere soggetti a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, in accordo tra le parti, su proposta della Comunità Montana.
3. I comuni convenzionati si impegnano a stanziare nel rispettivo bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbligano a versare la quota di propria spettanza alla Comunità, secondo le modalità concordate con il responsabile del Servizio.

4. La Comunità Montana provvede a dotarsi di idonea polizza assicurativa a garanzia degli eventuali danni connessi all'esercizio del servizio affidato derivanti agli enti convenzionati e a terzi.

Art. 12
(Beni e strutture)

1. I costi dei beni strumentali acquistati dall'ente capofila, in accordo con i Comuni aderenti, per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi verranno sostenuti a mezzo finanziamento dei Comuni ed eventuale contributo regionale per gli investimenti destinati alla gestione dei servizi in forma associata, Modalità, tipologia e destinazione degli investimenti verranno decisi in seno alla Conferenza dei Sindaci aderenti alla convenzione. I beni di cui trattasi per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in proprietà dei comuni aderenti secondo le quote di partecipazione alla spesa. In caso di cessazione del servizio associato, o di revoca delle funzioni, verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza procederà a maggioranza.

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 13
(Programmazione e controllo)

1. La funzione di programmazione e controllo è svolta dalla Conferenza dei Sindaci.
2. I Comuni convenzionati si riuniscono, ogniqualvolta necessario, in una Conferenza dei rappresentanti degli enti convenzionati che svolge funzioni di indirizzo, di verifica, di controllo dell'ufficio comune e dell'adeguatezza della presente convenzione.
3. Ogni Comune convenzionato può formulare, in seno alla Conferenza, le proprie proposte relative all'attività dell'ufficio comune.
4. Gli enti assicurano la massima collaborazione nei rapporti con l'ufficio comune, fornendo tempestivamente le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento dell'attività del servizio.

Art. 14
(Controversie)

1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui:
 - uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
 - uno dalla Conferenza dei Sindaci;
 - il terzo di comune accordo fra i Comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Belluno.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Art. 15
(Disposizioni in materia di privacy)

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuati da soggetti pubblici.

2. I dati trattati saranno utilizzati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 16
(Disposizioni finali)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto

per il Comune di

per il Comune di

per il Comune di

per il Comune di

per il Comune di

per la Comunità Montana Centro Cadore.....

Letto, approvato e sottoscritto


IL PRESIDENTE
F.to Dott. MANFREDA Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lozzo di Cadore, 29 GIU. 2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mario MOLINARI



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

N. 389 /Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 29 GIU. 2010 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi 29 GIU. 2010

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 29 GIU. 2010 e contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Addi _____

IL MESSO COMUNALE
F.to DE MARTIN Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n.267.
- E' divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - D.Lgs. 18.08.2000, n.267 in data _____.
- E' stata revocata con delibera G.C. / C.C. n° _____ del _____.

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MOLINARI Mario